

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Prot. gen. n. 20044 del 13.06.2018

Ai dipendenti

Ai Dirigenti

p.c. alla RSU

p.c. al Sindaco

OGGETTO: NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 2016-2018 - Permessi

Carissimi, come saprete con la firma il 21 maggio 2018 del nuovo contratto collettivo sono state introdotte nuove norme per la disciplina dei permessi. Invio questa nota a chiarimento delle modalità operative per l'applicazione delle nuove disposizioni

PERMESSI RETRIBUITI

La disciplina in vigore - contenuta nel CCNL 6.7.1995, articolo 19- è stata sostituita dall'articolo 31 del CCNL del 21 maggio 2018.

Viene confermato che i dipendenti hanno diritto a godere di permessi retribuiti:

- Fino ad 8 giorni all'anno per la partecipazione ad esami e concorsi;
- Fino a 3 giorni per ogni *lutto* che ha riguardato un congiunto entro il secondo grado o un affine fino al primo grado
- Fino a 15 giorni consecutivi per il *matrimonio*.

E' chiarito: che i permessi per lutto possono essere concessi entro 7 giorni dal decesso (è soppresso il vincolo per cui la fruizione deve essere effettuata necessariamente in modo consecutivo dal che si deve trarre il convincimento che questi permessi possano essere anche goduti in modo frazionato), che i 15 giorni del permesso matrimoniale possono essere concessi entro 45 giorni dalla data del matrimonio, che gli 8 giorni all'anno di permessi per esami o concorsi sono utilizzabili solamente per le giornate in cui tali prove sono svolte. Si deve confermare che si è in presenza di permessi che devono essere concessi su richiesta del dipendente: in altri termini l'amministrazione, e per essa il dirigente o responsabile competente, non può opporre un diniego o il differimento per ragioni di servizio. Durante questi permessi al dipendente spetta la intera retribuzione, comprese le indennità di posizione e per specifiche responsabilità.



(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Ovviamente non spettano i compensi che sono legati alla effettiva presenza in servizio, ivi compreso il lavoro straordinario.

PERMESSI PER RAGIONI PERSONALI

L'istituto dei **permessi retribuiti per ragioni personali** (ex art.19) diventa oggetto di una specifica norma (articolo 32 del CCNL 21 maggio 2018). L'elemento di maggiore novità è che questi permessi, fino ad oggi fruibili esclusivamente a giornata, possono essere goduti ad ore: si passa dal tetto massimo di 3 giornate all'anno a quello di 18 ore.

Viene confermato che essi possono essere concessi dal Dirigente o dalla Posizione organizzativa, il quale, motivatamente e con riferimento ad esigenze di servizio, può disporne il rigetto e/o il differimento; è una disciplina di maggior favore per i lavoratori e consente di risolvere numerosi dubbi applicativi: infatti questi permessi i diventano permessi orari da fruire nel tetto massimo delle 18 ore annue <u>e non richiedono più di essere documentati.</u>

Poiché il comma 2, lettera e) specifica che, in caso di utilizzo per l'intera giornata, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a 6 ore e considerando che il tetto di 18 ore annue è applicabile dal 2018, si dispone che chi fino al 22 maggio (data di entrata in vigore del ccnl) ha già usufruito del permesso a giorni interi (corrispondenti a 6 ore) ha a disposizione 6 o 12 ore in meno, oppure 0 se ha già esaurito i 3 giorni interi.

Viene ribadito che non riducono le ferie e che sono valutati per la maturazione della anzianità di servizio: è chiarito che essi non possono essere goduti per frazioni inferiori all'ora e che non possono essere cumulati nella stessa giornata né con riposi compensativi né con altri permessi da fruire ad ore. Si deve infine sottolineare che si deve dare corso al riproporzionamento della durata di tali permessi per i dipendenti in part time.

I PERMESSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE

I dipendenti possono godere, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n.104/1992, di permessi per l'assistenza ai congiunti disabili fino a 3 giorni al mese o fino a 18 ore sempre al mese. Tali permessi sono utili per il calcolo sia delle ferie, sia della tredicesima mensilità.

I dipendenti sono sollecitati (*di norma*) a presentare mensilmente una programmazione dei 3 giorni di assenza e, in caso di urgenza, tale programmazione può essere modificata nelle 24 ore precedenti e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro.

Il contratto ricorda inoltre il diritto dei dipendenti di fruire di tutti gli altri permessi previsti da norme di legge, quali quelli per i donatori di sangue e di midollo osseo, nonché quelli di cui all'art.4 della legge n.53/2000, cioè decesso o grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente. La disposizione comunque chiarisce che per i lutti si applicano esclusivamente le regole dettate dallo stesso contratto.



(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Viene inoltre chiarito che gli invalidi hanno diritto al congedo per le cure, ai sensi del D.Lgs. n.119/2011. Anche per la fruizione di questi permessi si applicano le stesse regole dettate per quelli per l'assistenza ai congiunti disabili, con riferimento al vincolo alla comunicazione tempestiva all'ente.

I PERMESSI BREVI A RECUPERO

Continua ad essere prevista la possibilità per i dipendenti di godere di permessi brevi o a recupero entro il tetto massimo di 36 ore annue. La loro concessione è subordinata all'assenso del Dirigente o della Posizione Organizzativa, che quindi può rigettare e/o differire la richiesta sulla base di comprovate ragioni di ufficio. Continua ad essere previsto che essi non possano essere superiori alla metà dell'orario di lavoro e che lo stesso debba prevedere una durata minima di almeno 4 ore consecutive. La richiesta deve essere avanzata in tempo utile e comunque viene fissata la soglia massima di 1 ora dall'inizio della giornata lavorativa.

I PERMESSI PER VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI

L'art.35 prevede che sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

Questo tipo di permessi non è compatibile con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal CCNL, nonché con i riposi compensativi, e non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni. Il ccnl stabilisce che 6 ore di permesso su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa e che i permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa, in questo caso, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene conteggiata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio è sottoposto alla medesima decurtazione prevista per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.

La domanda di fruizione dei permessi è presentata nel rispetto di un termine di preavviso di almeno 3 giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.



(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

L'assenza è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all' orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Poiché sino ad ora sono state seguite le indicazioni del DFP che, nel vuoto contrattuale, consigliava gli enti di non attuare alcuna interpretazione pregiudizievole al diritto alla salute, le eventuali "eccedenze" fruite con il vecchio regime interpretativo non vengono decurtate dal nuovo monte di 18 ore annue; resta quindi stabilito che nel 2018, dal 23/5/2018, si avrà diritto a 10,5 (arrotondate a 11) ore di permesso ex articolo 35, da fruire con le modalità indicate <u>indipendentemente da quanto fruito sino al 22 maggio.</u>

La presente circolare viene resa nota tramite avviso sulla bacheca intranet e pubblicata sul sito web del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Disposizioni Generali – Atti Generali.

Confidando nella collaborazione, auguro buon lavoro e saluto cordialmente.

Il Segretario Generale

Dr.ssa Nunzia Francesca Tavella